



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

Determinazione n. 235 del 19.11.2025

Oggetto:

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11" PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ANNI 2026 E 2027 – CIG: B914812FAD

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciannove** del mese **novembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 23 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 10/01/2025 con il quale sono state conferite al Dott. Matteo Tonsi le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL.

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

Richiamato l'art.35 del CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie locali stipulato in data 16 novembre 2022, ed in particolare:

- comma 1, recante: " *Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.*";
- comma 2, recante: " *Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; e', in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.*".

Ricordato che, ai sensi dall'art.5 comma 7 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n.135/2012: " *Il valore dei buoni pasto attribuibili al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il valore nominale € 7,00. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012*".

Considerato che la medesima normativa all'art.1 prevede l'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A. o dalle centrali di committenza regionale appositamente istituite.

Dato Atto che:

- il Comune non dispone di un proprio servizio mensa né, altresì, risulta funzionale, efficace e fruibile per i dipendenti il ricorso alla stipula di specifici accordi con strutture esterne convenzionate per il servizio di ristorazione;
- alla luce di quanto sopra l'Ente, in un'ottica di rispetto del diritto del dipendente e di maggior funzionalità del servizio ha inteso garantire il servizio mensa attraverso il ricorso all'utilizzo del servizio sostitutivo mediante corresponsione di buoni pasto.

Ricordato, inoltre, che il CCNL Funzionali Locali 2019/2021 e normative collaterali riconoscono il diritto al buono pasto a tutto il personale dipendente e affini che svolge un'attività lavorativa di almeno 6,5 ore giornaliere con rientro pomeridiano e con pausa mensa non inferiore a 30 minuti.

Richiamati, altresì, i commi 4 e comma 7 del CCNL 2019/2021:

- comma 4:” *Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente*”;
- comma 7:” *Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto.*”;

Considerato che:

- la disciplina prevede che l'Ente debba farsi carico, per ogni singolo buono pasto, di un importo pari ai due terzi della spesa che avrebbe dovuto sostenere qualora avesse deciso di attivare un servizio mensa proprio o convenzionato esterno, che si assesterebbe, da una informale ma rappresentativa indagine di mercato, a valori non inferiori ad € 12,00;
- il valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è stato fissato ad € 7,00 cadauno, a far data dal 01/01/2025, in favore del personale dipendente, ritenendolo rispettoso dei limiti imposti dalla disciplina vigente in materia;
- in esito ad una complessiva disamina in ordine alla dotazione di personale in servizio presso l'Ente e dell'organizzazione ed articolazione oraria della stessa, si può presumibilmente presumere che nell'arco degli anni 2026 e 2027 si renderà necessario erogare n. 2000 buoni pasto.

Atteso che:

- risulta attivo l'Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 11 - lotto 1 – Regione Lombardia”, attivato in data 15.10.2025, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa oggetto del presente provvedimento;
- l'Accordo Quadro summenzionato è stato affidato alla ditta “Pellegrini S.p.a.”, P.IVA e C.F. 05066690156, con Sede Legale in Via Lorenteggio, 255, 20152 - Milano.

Constatato che, alla luce di quanto sopra l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un'autonoma procedura d'acquisto.

Rilevato che:

- l'affidamento del servizio tramite accordo quadro CONSIP consente di poter ottenere un contenimento della spesa in quanto il confronto è stato effettuato con appalto comunitario e con

aggregazione della domanda da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di individuare l'offerta maggiormente vantaggiosa;

- l'utilizzo degli accordi quadro stipulati da CONSIP consente anche un contenimento dei tempi del procedimento per l'affido, dato che per l'amministrazione che aderisce all'accordo quadro medesimo non è necessario effettuare una ulteriore procedura di evidenza pubblica, dato che questa è già stata effettuata in via preliminare dalla centrale per gli acquisti per conto di una pluralità di amministrazioni pubbliche;
- l'utilizzo di tali accordi quadro produce conseguentemente un importante effetto di contenimento della spesa pubblica e un effetto antinflazionistico;
- l'adesione all'accordo quadro CONSIP esonera l'amministrazione comunale dall'effettuare le verifiche sui requisiti della ditta fornitrice del servizio, dato che questa verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa CONSIP, con conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo;
- la fornitura di prodotti proposta nell'ambito del predetto accordo quadro risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione comunale.

Ritenuto, pertanto, di aderire, alla Convenzione "Buoni pasto 11 - lotto 1 – Regione Lombardia", con la Società "Pellegrini S.p.a.", P.IVA e C.F. 05066690156, con Sede Legale in Via Lorenteggio, 255, 20152 – Milano, la quale offre le seguenti condizioni:

- sconto pari al 11,84 % sul valore nominale del singolo buono;
- possibilità di utilizzo del buono pasto nelle vicinanze del Comune, presso una rete di esercizi convenzionati di diverse tipologie.

Tenuto Conto che, al fine dell'espletamento del servizio in oggetto, si è provveduto a generare il seguente Ordine Diretto di Acquisto (ODA):

- Procedura di acquisto: nr. 1330654 – ns. rif. Prot. n. 8125 del 13.11.2025;
- Ordinativo Esecuzione Immediata: nr. 88005938;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): B914812FAD.

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di affidare la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasto elettronici alla società "Pellegrini S.p.a.", P.IVA e C.F. 05066690156, con Sede Legale in Via Lorenteggio, 255, 20152 - Milano, attraverso ricorso all'accordo quadro Consip "Buoni pasti 11 lotto 1 - Lombardia", per l'importo di € 12.340,00 (al netto dello sconto applicato del 11,84%) oltre IVA al 4%, così per una somma complessiva di € 12.833,60 a valere sugli anni 2026 e 2027 (€ 6.416,80 annui), a tal fine assumendo idoneo impegno di spesa.

Preso Atto che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) n. INAIL_50730070 con scadenza validità al 19/01/2026.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 05/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027.

Accertata la disponibilità sul capitolo di cui trattasi.

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità monetaria).

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”.

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro l'anno 2026 per € 6.416,80 ed entro l'anno 2027 per € 6.416,80.

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. in pari data ed in vigore dall'11/10/2012.

Dato Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000.

Visto il Decreto Legislativo 118/2011.

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni.

Per quanto sopra esposto.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasto elettronici alla società “Pellegrini S.p.a.”, P.IVA e C.F. 05066690156, con Sede Legale in Via Lorenteggio, 255, 20152 - Milano, attraverso ricorso all'accordo quadro Consip “Buoni pasto 11 lotto 1 - Lombardia”, per l'importo di € 12.340,00 (al netto dello sconto applicato del 11,84%) oltre IVA al 4%, così per una somma complessiva di € 12.833,60 a valere sugli anni 2026 e 2027 (€ 6.416,80 annui).
3. Di approvare l'allegato Ordine diretto di acquisto, generato sulla piattaforma Consip Spa avente le seguenti caratteristiche:
 - Procedura di acquisto: nr. 1330654 – ns. rif. Prot. n. 8125 del 13.11.2025;
 - Ordinativo Esecuzione Immediata: nr. 88005938;
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): B914812FAD.
4. Di impegnare a favore della società “Pellegrini S.p.a.” la somma complessiva di 12.833,60 comprensiva di iva nel seguente modo:
 - Per € 6.416,80 al capitolo 110101011 – Missione 1 - Programma 10 – Piano dei Conti 1.01.01.02.002 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2026 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

- Per € 6.416,80 al capitolo 110101011 – Missione 1 - Programma 10 – Piano dei Conti 1.01.01.02.002 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2027 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000.
5. Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFJHPJ.
 6. Di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile nell'anno 2026 per la somma di € 6.416,80 e nell'anno 2027 per la somma di € 6.416,80.
 7. Di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
 8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento.
 9. Di dare atto che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della Legge 136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e di impegnarsi per quanto di competenza del Comune di Ceto, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa.
 10. Di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
 11. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
 12. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Matteo Tonsi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 19.11.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Matteo Tonsi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.

L'apposizione del presente visto attesta altresì l'esito favorevole del controllo contabile previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Addì, 19.11.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bazzoni Marco

Copia della suesposta determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Addì, 21.11.2025

L'INCARICATO PER LA PUBBLICAZIONE

F.to Guarinoni Maddalena